

L'azione di accertamento dell'autenticità delle opere d'arte tra diritto morale d'autore e tutela dell'identità personale

La falsa attribuzione può configurare una lesione dell'identità personale e artistica di colui che viene indicato come autore apparente (Cassazione n. 15821/2026)

Di **Novello Furin**
Valentina Franchin

Pubblicato il 23 settembre 2026

Un collezionista acquistava alcune opere di un noto artista contemporaneo, la cui garanzia di autenticità sarebbe stata da rinvenire nella pubblicazione delle stesse su un catalogo dedicato all'artista stesso risalente all'inizio degli anni '90.

Intenzionato ad ottenere l'inserimento delle opere nell'archivio ufficiale dell'artista, l'acquirente le sottoponeva, per il tramite di una nota casa d'aste, alla Fondazione di riferimento, istituita dagli eredi dell'artista allo scopo di censirne, studiarne e tutelarne la produzione, nonché di contrastare il crescente fenomeno relativo alla circolazione di opere false.

L'esame preliminare da parte della Fondazione era nel senso della non ascrivibilità di nessuna delle opere alla mano dell'artista in questione, considerato anche che due di esse erano già state ritenute non autentiche dalla stessa Fondazione nell'ambito di un precedente procedimento penale.

Il giudizio promosso dagli eredi dell'artista

In tale contesto, gli eredi dell'artista, instauravano un giudizio davanti alla Sezione specializzata in materia d'impresa del competente Tribunale, convenendo in giudizio le parti interessate al fine di veder tutelati i loro diritti, previo accertamento della non autenticità delle opere e della conseguente loro non attribuibilità all'artista.

Con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori in via principale invocavano gli **artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941**, sostenendo, in conformità ad una consolidata giurisprudenza di merito oltre che di alcune pronunce della Suprema Corte, che il diritto morale di rivendicare la paternità dell'opera comprendesse anche quello di disconoscerne la falsa attribuzione.

In via subordinata essi invocavano gli **artt. 7 e 8 c.c.**, assumendo che detta falsa attribuzione costituisse altresì un'indebita utilizzazione del nome e una lesione dell'identità personale dell'autore, tutelabile dagli eredi per ragioni familiari degne di essere protette.

Contestualmente chiedevano che, una volta accertata la non autenticità delle opere, fossero adottate le idonee misure ripristinatorie, consistenti nella distruzione dei manufatti ovvero, in subordine, nell'apposizione sul retro degli stessi di un'attestazione indelebile della loro non autenticità, oltre alla pubblicazione della sentenza.

A sostegno della domanda venivano dedotti molteplici elementi convergenti.

In primo luogo, gli eredi dell'artista sottolineavano come le opere fossero prive di un attendibile *curriculum* storico, risultando esse pubblicate esclusivamente su di un catalogo la cui affidabilità risultava da tempo radicalmente compromessa dagli esiti di numerosi procedimenti giudiziari.

In secondo luogo, gli attori evidenziavano come la provenienza di tali opere risultasse a loro avviso dubbia anche alla luce dell'inattendibilità della documentazione storica posta a fondamento dell'attribuzione delle opere oggetto di giudizio.

I manufatti, in particolare, erano accompagnati da asserite 'autentiche' apparentemente sottoscritte dalla madre dell'artista, tutte disconosciute dagli attori nel corso del giudizio, anche all'esito della produzione dei relativi originali.

Ciò che tuttavia più rileva è che sotto il profilo tecnico-artistico, gli attori prospettavano anomalie concernenti i materiali utilizzati, le tecniche esecutive e le caratteristiche formali delle opere, sostenendo l'incompatibilità con le modalità operative proprie dell'artista loro dante causa.

Sul versante opposto, le parti convenute contestavano integralmente tale ricostruzione, sollevando una serie di rilievi preliminari.

Esse infatti eccepivano anzitutto il difetto di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva degli eredi, sostenendo che le norme sul diritto d'autore riconoscerebbero esclusivamente ai soggetti di cui agli artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941, il diritto di rivendicare la paternità delle opere e non anche quello di ottenere una pronuncia giudiziale in termini di disconoscimento.

Nel merito, prospettavano una diversa lettura dell'intera vicenda, inserendola nel più ampio dibattito riguardante il ruolo degli archivi d'artista e le modalità di autenticazione delle opere. Secondo le convenute, gli eredi e la Fondazione da essi costituita avrebbero progressivamente assunto una posizione di monopolio nella certificazione delle opere, con il rischio di influenzare il mercato attraverso valutazioni ritenute arbitrarie o comunque prive di adeguato riscontro tecnico.

Il Diritto Industriale, Direzione scientifica: Floridia Giorgio, Galli Cesare, Ed. IPSOA, Periodico. Bimestrale di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza. Marchi, brevetti, diritto d'autore, concorrenza sleale, antitrust e pubblicità, nuove tecnologie.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

Le decisioni di merito della Sezione specializzata in materia di Impresa

L'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale si caratterizzava per un approfondimento tecnico di particolare ampiezza, destinato ad assumere rilievo decisivo nell'accertamento dei fatti di causa.

Superate le eccezioni preliminari concernenti l'interesse ad agire e la legittimazione degli eredi, il giudice disponeva infatti una consulenza tecnica d'ufficio, con l'incarico di verificare se le sette opere oggetto di controversia potessero essere ricondotte alla produzione dell'artista.

La consulenza non si limitava ad una valutazione stilistica delle opere, ma adottava un metodo multidisciplinare, fondato sulla convergenza di elementi storico-documentali, tecnico-artistici e scientifici.

Nel corso delle operazioni peritali venivano effettuati confronti diretti con opere di certa autenticità conservate presso istituzioni museali, nonché una serie di indagini diagnostiche ad opera di Enti ed Istituzioni di acclarata competenza.

L'approccio seguito dal consulente appare significativo sotto un duplice profilo.

Da un lato, l'indagine storico-artistica ha preso le mosse dal principio secondo cui l'autenticità di un'opera d'arte non può essere desunta esclusivamente dall'analisi materiale delle opere, ma deve essere verificata anche attraverso il suo *curriculum* storico, ossia la ricostruzione della provenienza, della circolazione e della documentazione che ne accompagna la vicenda collezionistica. Dall'altro lato, il consulente ha sottoposto ciascuna opera ad approfondite verifiche scientifiche, al fine di accertarne la compatibilità con le tecniche esecutive e con i materiali effettivamente utilizzati dall'artista.

In particolare, in talune delle opere non è stata riscontrata la presenza di materiale gessoso che avrebbe invece dovuto essere presente; in un'altra non è stata ravvisata la presenza delle griglie costruttive tipiche dell'artista; in altre ancora sono state rilevate significative difformità iconografiche e di composizione dei materiali.

La consulenza tecnica ricostruiva inoltre la progressiva e anomala espansione del numero di opere attribuite

all'artista aventi analoga provenienza, quale circostanza ulteriormente sintomatica della non autenticità delle opere.

Con la sentenza n. 4750/2023 il Tribunale di Milano riteneva dimostrata la non autenticità dei manufatti, valorizzando una pluralità di indici, costituiti dall'assenza di un attendibile *curriculum* storico, dall'inattendibilità della documentazione accompagnatoria, dalla falsità delle autentiche, dalle anomalie della loro provenienza e, soprattutto, dagli esiti delle indagini tecnico-scientifiche svolte nel corso della consulenza.

Sul piano giuridico, il Tribunale riconosceva la sussistenza dell'interesse ad agire degli eredi, ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941, ritenendo che il diritto morale dell'autore non si esaurisse nella rivendicazione della paternità delle opere autentiche, ma comprendesse anche il potere, esercitabile dall'artista stesso o dai familiari indicati dalla legge, di impedire che opere realizzate da terzi potessero essere falsamente attribuitegli.

Muovendo da tale premessa, disponeva, in luogo della distruzione richiesta in via principale dagli attori, l'apposizione sul retro delle opere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di una dicitura indelebile attestante la loro non autenticità.

La decisione veniva poi integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano con la [sentenza n. 1546/2025](#).

Il giudice di secondo grado respingeva nuovamente le eccezioni formulate dalle appellanti in ordine alla regolarità dell'istruttoria, osservando come la consulenza tecnica rappresentasse lo strumento fisiologico attraverso il quale il giudice può procedere all'accertamento dell'autenticità o della falsità di un'opera d'arte, richiamando, a tale proposito, il precedente della [Corte di cassazione n. 10937 del 2016](#). La Corte evidenziava inoltre che la **CTU** aveva correttamente proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze storiche, documentali, artistiche e scientifiche, senza attribuire valore decisivo ad alcun singolo elemento probatorio, ma valorizzando la loro reciproca convergenza.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte territoriale ribadiva la sussistenza della legittimazione e dell'interesse degli eredi a tutela del diritto morale dell'autore, anche richiamando [Cass. 18220/2019](#).

Codice della proprietà industriale commentato, a cura di Galli Cesare, AA.VV., Ed. Wolters Kluwer Italia. Commento sistematico e aggiornato al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/2/2005, n. 30) e al Regolamento di attuazione – (D.M. 13/1/2010, n. 33). alla luce delle profonde trasformazioni normative e tecnologiche intervenute negli ultimi anni.

[Scarica gratuitamente un estratto](#)

L'intervento della Corte di Cassazione: l'ordinanza n. 15821 del 22.6.2026

Avverso la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per cassazione dalla parte soccombente ed il giudizio veniva definito con **ordinanza n. 15821 del 22 giugno 2026 (testo in calce)**.

Il primo profilo giuridico affrontato dalla Corte ha riguardato la natura dell'azione proposta dagli eredi dell'artista.

La Cassazione ha ribadito che l'azione di mero accertamento è ammissibile soltanto quando abbia ad oggetto un diritto soggettivo o un rapporto giuridico e non possa invece essere utilizzata per ottenere una pronuncia avente ad oggetto un mero fatto storico.

La Corte ha richiamato così il consolidato orientamento secondo cui il processo civile non può trasformarsi in uno strumento volto a certificare meri fatti storici, in quanto tali privi di autonoma rilevanza giuridica ([Cass. n. 30510/2023](#), [Cass. n. 28821/2017](#) e soprattutto [Cass. n. 3231/2025](#)).

L'ordinanza ha chiarito, quindi, che non esiste un'autonoma azione diretta ad ottenere una mera dichiarazione di autenticità o di falsità di un'opera: tale accertamento è possibile soltanto ove sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo, come avvenuto nel caso di specie, avendo gli attori domandato un

accertamento funzionale alla tutela dei loro diritti, in qualità di eredi.

Il secondo profilo concerne l'interpretazione degli artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941.

La Corte d'Appello, nel dare continuità ad un orientamento che aveva trovato avallo anche nella giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera comprendesse anche il diritto speculare di negarne l'attribuzione quando l'opera fosse falsa.

La Cassazione non ha invece condiviso tale ricostruzione.

Secondo la Suprema Corte, il diritto morale attribuisce all'autore il potere di rivendicare la paternità delle proprie opere, di opporsi alle modificazioni lesive dell'onore o della reputazione e di tutelarne l'integrità, ma non contempla un autonomo diritto al disconoscimento della paternità di opere realizzate da altri.

Né tale facoltà può essere desunta dall'**art. 2577 c.c.** o dall'art. 6-bis della Convenzione di Berna, che disciplinano il diritto morale senza prevedere uno speculare diritto negativo.

Pur negando che il diritto morale possa porsi quale fondamento dell'azione proposta, la Cassazione riconosce che la falsa attribuzione di un'opera può incidere però sul nome, sulla reputazione e sull'identità personale dell'artista.

Tali interessi trovano tutela negli artt. 7 e seguenti c.c. e, più in generale, nell'ambito dei diritti della personalità.

In sostanza la Cassazione ha affermato che la falsa attribuzione possa configurare lesione dell'identità personale e artistica di colui il quale viene indicato come autore apparente, che può essere tutelata mediante l'applicazione analogica degli artt. 7 e 8 c.c.

Sicché la Suprema Corte, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: *«la falsità dell'attribuzione di un'opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell'azione volta a tutelare il diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell'interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest'ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall'art. 8 c.c.»*.

Conclusioni

L'ordinanza n. 15821/2026 della Corte di Cassazione delimita il contenuto del diritto morale dell'autore ma, al tempo stesso, apre alla tutela dell'identità artistica mediante gli strumenti propri dei diritti della personalità.

Il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano sarà chiamato ora non a riesaminare l'autenticità delle opere, già ampiamente scrutinata nei precedenti gradi di giudizio attraverso la consulenza tecnica d'ufficio e le valutazioni dei giudici di merito (è noto infatti che il giudice del rinvio deve attenersi ai presupposti in fatto ormai incontrovertibili cfr. **Cass., ord. 24 maggio 2024, n. 14558**), bensì ad applicare al caso di specie i principi enunciati dalla Suprema Corte ed a trarne le conseguenze in ragione delle richieste degli attori.

È proprio su questo terreno che si misurerà la reale portata innovativa dell'ordinanza, destinata a incidere non soltanto sulla disciplina del diritto morale d'autore, ma, più in generale, sulla configurazione degli strumenti di tutela dell'identità artistica nel diritto dell'arte.

>> *Leggi anche:*

- **L'accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera è un diritto?**

